



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo

2011/0366(COD)

5.9.2012

PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2011)0751 – C7-0433/2011 – 2011/0366(COD))

Relatore per parere: Michèle Striffler

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, **e l'articolo 208, paragrafo 1.**

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

visto il consenso europeo per lo sviluppo e il consenso europeo sull'aiuto umanitario,

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia raggiunto anche attraverso misure comuni, espressione di una politica di asilo e immigrazione basata sulla solidarietà fra gli Stati membri che sia equa nei confronti dei paesi terzi e dei loro cittadini. Il Consiglio europeo del 2

Emendamento

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia raggiunto anche attraverso misure comuni, espressione di una politica di asilo e immigrazione basata sulla solidarietà fra gli Stati membri che sia equa nei confronti dei paesi terzi e dei loro cittadini. ***Tale obiettivo dovrebbe essere***

dicembre 2009 ha riconosciuto che, all'interno dell'Unione, le risorse finanziarie dovrebbero diventare via via più flessibili e coerenti, sia in termini di portata che di applicabilità, per sostenere l'evoluzione della politica in materia di asilo e migrazione.

realizzato nell'ambito del consenso europeo per lo sviluppo che stabilisce che l'Unione terrà conto degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo in tutte le politiche da essa attuate e suscettibili di interessare i paesi in via di sviluppo. Il Consiglio europeo del 2 dicembre 2009 ha riconosciuto che, all'interno dell'Unione, le risorse finanziarie dovrebbero diventare via via più flessibili e coerenti, sia in termini di portata che di applicabilità, per sostenere l'evoluzione della politica in materia di asilo e migrazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) È opportuno che il Fondo esprima solidarietà offrendo assistenza finanziaria agli Stati membri e che migliori l'efficacia della gestione dei flussi migratori verso l'Unione nei settori in cui questa apporta il massimo valore, specie ripartendo la responsabilità tra gli Stati membri e condividendo la responsabilità e rafforzando la cooperazione con i paesi terzi.

Emendamento

(3) È opportuno che il Fondo esprima solidarietà offrendo assistenza finanziaria agli Stati membri e che migliori l'efficacia della gestione dei flussi migratori verso l'Unione nei settori in cui questa apporta il massimo valore, specie ripartendo la responsabilità tra gli Stati membri e condividendo la responsabilità e rafforzando la cooperazione con i paesi terzi. ***Le organizzazioni della società civile e le autorità locali e regionali degli Stati membri e dei paesi terzi dovrebbero partecipare al processo di programmazione, attuazione e valutazione dei programmi pluriennali finanziati dal Fondo. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei paesi partner dovrebbero a loro volta essere informati e consultati in tempo utile in merito alle attività realizzate nel quadro del Fondo "Asilo e migrazione".***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Il Fondo deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare le azioni ammissibili dovranno tener conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, con specifico riguardo e risposte ad hoc per i minori non accompagnati e altri minori a rischio.

Emendamento

(24) Il Fondo deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea **e dalle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo**. In particolare le azioni ammissibili dovranno tener conto **dell'approccio della protezione dei migranti, dei profughi e dei richiedenti asilo basata sui diritti dell'uomo, in particolare della** situazione specifica delle persone vulnerabili, con specifico riguardo e risposte ad hoc per **le donne, per** i minori non accompagnati e altri minori a rischio.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione di assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. **La coerenza va mantenuta anche** con la politica umanitaria dell'Unione, **in particolare**

Emendamento

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione di assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna **nel rispetto del principio di coerenza con le politiche per lo sviluppo stabilite dal consenso per lo**

nell'attuare l'assistenza emergenziale.

sviluppo (art. 35). L'attuazione dell'assistenza emergenziale dovrà essere coerente e complementare con la politica umanitaria dell'Unione e rispettare i principi umanitari stabiliti dal consenso sull'aiuto umanitario.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Per rafforzare la solidarietà è importante che il Fondo preveda, in situazioni di emergenza di grande pressione migratoria sugli Stati membri o su paesi terzi o in caso di afflusso massiccio di sfollati a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, ***un sostegno supplementare nella forma di un'assistenza emergenziale.***

Emendamento

(36) Per rafforzare la solidarietà è importante che il Fondo preveda, in ***coordinamento e sinergia con l'assistenza umanitaria gestita dalla Direzione generale per l'aiuto umanitario e la protezione civile (ECHO), un sostegno supplementare nella forma di un'assistenza emergenziale*** in situazioni di emergenza di grande pressione migratoria sugli Stati membri o su paesi terzi o in caso di afflusso massiccio di sfollati a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Obiettivo generale del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori nell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conformemente alla politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione.

Emendamento

1. Obiettivo generale del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori nell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conformemente alla politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione, ***nel rispetto della***

coerenza delle politiche per lo sviluppo e dell'approccio della protezione dei migranti, dei profughi e dei richiedenti asilo basata sui diritti dell'uomo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, del convergere fra i tassi di riconoscimento degli Stati membri e dei loro sforzi in termini di reinsediamento;

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, **soprattutto alle frontiere**, del convergere fra i tassi di riconoscimento degli Stati membri e dei loro sforzi in termini di reinsediamento;

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione

(b) sostenere la migrazione legale nell'Unione in funzione del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale;

Emendamento

(b) sostenere la migrazione legale nell'Unione in funzione del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri, promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi **e rafforzare il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti**, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione,

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione,

all'istruzione e al processo democratico;

all'istruzione e al processo democratico. ***Le azioni attuate per realizzare tale obiettivo devono tener conto delle conseguenze del fenomeno della fuga dei cervelli nei paesi terzi e ridurle.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di rimpatriati;

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di rimpatriati, ***la durabilità delle misure di rimpatrio, il numero di rimpatriati volontari;***

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione

(d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo.

Emendamento

(d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo ***e incoraggiare un dialogo costante con le organizzazioni della società civile per lo sviluppo di programmi nazionali.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le organizzazioni della società civile, le autorità locali e regionali e i parlamenti nazionali degli Stati membri e dei paesi terzi saranno consultati durante il processo di programmazione, attuazione e valutazione dei programmi finanziati dal

Fondo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La realizzazione di tali obiettivi è condotta dagli Stati membri, da organizzazioni internazionali e da organizzazioni non governative, nonché dalle autorità locali e/o regionali

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. La Commissione segue e esamina con regolarità gli obiettivi del Fondo e valuta i risultati dell'attuazione nonché l'efficacia della programmazione attraverso valutazioni esterne indipendenti, onde assicurarsi che gli obiettivi siano stati raggiunti e poter elaborare raccomandazioni per migliorare le azioni future. Le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio in merito alle valutazioni esterne indipendenti sono tenute in debita considerazione. La Commissione associa tutte le parti interessate, compresi la società civile, i parlamenti nazionali e le autorità locali, al processo di valutazione dell'aiuto dell'Unione previsto in virtù del presente regolamento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 8 – alinea

Testo della Commissione

Nell'intento di agevolare la migrazione legale nell'Unione e preparare meglio le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), ad integrarsi nella società di accoglienza nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], sono in particolare ammissibili le seguenti azioni nel paese d'origine:

Emendamento

Nell'intento di agevolare la migrazione legale nell'Unione e preparare meglio le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), ad integrarsi nella società di accoglienza nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], sono in particolare ammissibili le seguenti azioni nel paese d'origine, ***nel rispetto della coerenza delle politiche per lo sviluppo, in particolare degli impegni dell'Unione a lottare contro la fuga di cervelli:***

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), le azioni ammissibili si svolgono nel quadro di strategie coerenti, attuate da organizzazioni non governative, autorità locali e/o regionali, e specificamente preposte all'integrazione, a livello locale e/o regionale, a seconda dei casi, delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g). In questo contesto sono ammissibili in particolare:

Emendamento

1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), le azioni ammissibili si svolgono nel quadro di strategie coerenti, attuate da organizzazioni ***internazionali, da organizzazioni*** non governative, autorità locali e/o regionali, e specificamente preposte all'integrazione, a livello locale e/o regionale, a seconda dei casi, delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g). In questo contesto sono ammissibili in particolare:

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione ("azioni dell'Unione") riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3.

Emendamento

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione ("azioni dell'Unione") riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 ***nel rispetto della coerenza delle politiche per lo sviluppo.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) sostenere la cooperazione con i paesi terzi, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale.

Emendamento

(f) sostenere la cooperazione con i paesi terzi, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale ***in coordinamento e sinergia con i fondi per lo sviluppo gestiti dalla Direzione generale Sviluppo e Cooperazione (Europe Aid) che riguardano azioni relative alla migrazione e all'asilo negli stessi paesi.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza.

Emendamento

1. Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza. ***Le azioni attuate nei paesi terzi conformemente al presente articolo devono essere coerenti e complementari***

*con la politica umanitaria dell'Unione e
rispettare i principi umanitari stabiliti nel
consenso sull'aiuto umanitario.*

PROCEDURA

Titolo	Fondo “Asilo e migrazione”
Riferimenti	COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 15.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 15.12.2011
Relatore per parere Nomina	Michèle Striffler 15.2.2012
Esame in commissione	9.7.2012
Approvazione	3.9.2012
Esito della votazione finale	+: 24 –: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Santiago Fisas Ayxela, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Gesine Meissner, Horst Schnellhardt
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Phil Prendergast